

Disposizioni di Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela


Settembre 2019



[pwc.com/it](https://www.pwc.com/it)

Agenda

- | | |
|--|-----------|
| 1. Introduzione | 03 |
| Premessa | |
| Evoluzione del contesto normativo | |
| Principali novità delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela | |
| 2. Overview nuove disposizioni | 07 |
| Quadro sinottico | |
| 3. Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela | 09 |
| Sezione generale | |
| Sezione tematica | |



1

Introduzione

Introduzione

Premessa

- A seguito dell'entrata in vigore - a partire dal 4 luglio 2017 - del Decreto Legislativo n. 90 di attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE) e recante modifica al D. Lgs. 231/2007 ed al D. Lgs. 109/2007, in data **30 luglio 2019** Banca d'Italia ha emanato il Provvedimento recante **«Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo»**
- Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a:
 - le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cd. quarta direttiva antiriciclaggio);
 - gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017, sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali
- I destinatari si adeguano alle Disposizioni **a partire dal 1° gennaio 2020**.
 - In relazione ai **clienti acquisiti** prima dell'entrata in vigore delle Disposizioni per i quali la disciplina previgente al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, stabiliva **forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica**, la Banca d'Italia si attende che **siano raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti**

Introduzione

Evoluzione del contesto normativo

III Direttiva AML

1990-1996-2003-2012	40+9 Raccomandazioni GAFI	Azione di sensibilizzazione e di <i>standard setting</i> mediante pubblicazione di raccomandazioni
Ottobre 2005	Direttiva 2005/60/CE (III Direttiva AML)	Allineamento della disciplina comunitaria , al fine di prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
Novembre 2007	D. lgs. n. 231/2007	Recepimento della Terza Direttiva comunitaria in materia AML nell'ordinamento italiano
Marzo 2011 Aprile 2013	Provvedimenti attuativi <i>Organizzazione, procedure e controlli interni</i> <i>Adeguata verifica della clientela e tenuta dell'AUI</i>	Disposizioni attuative per il recepimento degli obblighi AML previsti dal D.lgs. n. 231/2007

IV - V Direttiva AML

2013-2014	Effectiveness of AML / CFT systems Guidance for risk based approach	Linee guida e principi per l'adozione dell' approccio <i>risk based</i> nell'ambito del settore bancario
Luglio 2014	Analisi dei rischi nazionali	Metodologia per la valutazione , su scala nazionale, dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo
Maggio 2015	Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML) e Regolamento UE sul trasferimento dei fondi	Allineamento della disciplina comunitaria , al fine di tutelare il sistema finanziario con rafforzamento della trasparenza, scambio di informazioni e tutela dei dati personali
Ottobre 2015	Autovalutazione dei rischi AML	Richiesta di conduzione dell' esercizio di autovalutazione dei rischi AML
Maggio 2017	D. lgs. n. 90/2017	Recepimento della Quarta Direttiva comunitaria in materia AML nell'ordinamento italiano
Aprile 2017 Gennaio 2018	Orientamenti congiunti	Caratteristiche dell' approccio alla vigilanza basata sul rischio e dei fattori che gli enti creditizi e finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi AML
Gennaio 2018 Febbraio 2018	Obblighi AML per enti creditizi e finanziari	Indicazioni sulle modalità con le quali adempiere agli obblighi AML previsti dal D.lgs. n.90/2017
Maggio 2018	Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva AML)	Modifiche alla Direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
Marzo / Marzo / Luglio 2019	Provvedimenti attuativi <i>Organizzazione, procedure e controlli interni</i> <i>Comunicazioni oggettive</i> <i>Adeguata verifica della clientela</i>	Disposizioni attuative per il recepimento degli obblighi AML in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, in materia di comunicazioni oggettive ed in materia di adeguata verifica della clientela previsti dal D. Lgs. n. 90/2017

■ Disposizioni emanate da autorità internazionali

■ Disposizioni emanate dal Legislatore nazionale

■ Disposizioni emanate da autorità comunitarie

■ Disposizioni emanate da autorità di settore

Introduzione

Principali novità delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela



Principali novità

Approccio basato sul rischio: Razionalizzazione dei fattori di rischio da utilizzare in sede di adeguata verifica e declinazione delle modalità operative da adottare per i processi di identificazione e verifica dell'identità e per operatività a distanza

Misure semplificate di adeguata verifica: attivazione di misure di adeguata verifica semplificate in termini di possibile decremento della quantità e qualità di informazioni da raccogliere ovvero di possibile riduzione della frequenza e dell'intensità delle verifiche da svolgere

Misure rafforzate di adeguata verifica:


- attivazione di misure rafforzate di adeguata verifica in termini di incremento della quantità e qualità di informazioni da raccogliere / attivazione di *work flow* autorizzativi dedicati ovvero di aumento della frequenza e dell'intensità delle verifiche da svolgere, al fine di verificare la coerenza tra la natura e lo scopo del rapporto/operazione e l'origine del patrimonio o dei fondi del cliente
- declinazione dei presidi da attivare a fronte di (i) rapporti di corrispondenza transfrontalieri con intermediari corrispondenti di Paesi terzi e con corrispondenti indiretti, (ii) operazioni di importo insolitamente elevato o rispetto alle quali sussistono dubbi sulla finalità cui sono preordinate e (iii) in caso di operatività con soggetti PEP

Adeguata verifica per conto di terzi: cristallizzazione dell'ambito di applicazione, delle responsabilità nonché delle relative modalità di esecuzione degli obblighi

Fattori di basso / elevato rischio: declinazione di specifici fattori di basso / elevato rischio da utilizzare a fini della valutazione del profilo di rischio della clientela

Procedure di identificazione (video) a distanza: declinazione degli adempimenti operativi da porre in essere in sede di instaurazione di una sessione audio / video ed indicazione delle funzionalità che devono caratterizzare i meccanismi e gli applicativi a supporto di tali procedure

*Nelle slide che seguono si rappresentano le **principali novità** introdotte rispetto alla disciplina vigente nonché gli **impatti più rilevanti** su processi, aspetti IT e presidi di controllo, al fine di garantire la conformità normativa*



2

Overview nuove
disposizioni attuative

Overview nuove disposizioni attuative

Quadro sinottico

- Ambito -

- Disposizioni attuative -

Disposizioni su adeguata verifica della clientela

Ambito di applicazione

- Applicabilità degli obblighi di adeguata verifica in relazione a casistiche particolari

Identificazione e verifica dell'identità del cliente

- Modalità operative da adottare per l'identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo e del cliente in assenza di presenza fisica

Operatività a distanza

- Modalità operative da adottare in caso di operatività a distanza

Misure ordinarie di adeguata verifica

- Schematizzazione del contenuto degli obblighi di adeguata verifica
- Razionalizzazione dei fattori di rischio e indicazione delle relative modalità di utilizzo in sede di adeguata verifica e profilatura della clientela

Misure semplificate di adeguata verifica

- Modulazione delle misure semplificate di adeguata verifica, in sede di instaurazione e controllo costante del rapporto continuativo, secondo un approccio risk based

Misure rafforzate di adeguata verifica

- Modulazione delle misure rafforzate di adeguata verifica, in sede di instaurazione e controllo costante del rapporto continuativo, secondo un approccio risk based
- Declinazione delle misure rafforzate in caso di rapporti di corrispondenza transfrontalieri (i) con un intermediario corrispondente di un Paese terzo e (ii) con corrispondenti indiretti
- Declinazione delle misure rafforzate in caso di operazioni di importo elevato o per cui sussistono dubbi
- Declinazione delle misure rafforzate in caso di operatività con soggetti PEP

Adeguata verifica tramite terzi

- Ambito di applicazione, responsabilità e contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi

Rapporti e operazioni tra destinatari

- Gestione degli obblighi di adeguata verifica in caso di destinatario controparte dell'investitore finale che si avvale di un destinatario committente

Fattori di basso rischio


- Declinazione dei fattori di basso rischio da prendere in considerazione ai fini di valutazione della clientela

Fattori di elevato rischio

- Declinazione dei fattori di elevato rischio da prendere in considerazione ai fini di valutazione della clientela

Procedure di identificazione (video) a distanza

- Declinazione degli adempimenti operativi da porre in essere in sede di instaurazione di una sessione audio / video ed indicazione delle funzionalità che devono caratterizzare i meccanismi e gli applicativi a supporto dell'instaurazione di sessioni audio / video



3

Disposizioni in materia di
adeguata verifica della clientela

Analisi del documento

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (1 di 16)

● Ambito ● Tematica ● Descrizione ● Intervento ● Impatto ●

Ambito di applicazione

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Applicabilità degli obblighi di adeguata verifica della clientela | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Esplicitazione delle modalità di trattamento di casistiche particolari a fini di applicazione o meno degli obblighi di adeguata verifica: <ul style="list-style-type: none"> • concessione di finanziamenti a valere su conto corrente in essere intestato al soggetto finanziato: <ul style="list-style-type: none"> – possibilità di non identificare clienti già identificati in relazione ad altro rapporto, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate in relazione al profilo di rischio del cliente e le caratteristiche del nuovo rapporto da avviare; – necessità di espletare la verifica dell'identità, la raccolta di informazioni su scopo e natura ed il monitoraggio costante; – facoltà, ai soli fini delle registrazioni in AUI, di non procedere all'apertura di un nuovo rapporto; • cessioni di crediti commerciali: <ul style="list-style-type: none"> – il debitore ceduto non acquisisce la qualifica di cliente, nemmeno occasionale, del cessionario. Adeguata verifica non prevista per operazioni effettuate dal debitore ceduto; – acquisiscono la qualifica di cliente del cessionario i debitori ceduti che hanno origine da operazioni soggette alle Disposizioni al momento dell'instaurazione del rapporto; • cessioni di crediti finanziari: <ul style="list-style-type: none"> – qualifica di rapporto continuativo, considerato che il rapporto fra cessionario e debitore rientra nell'attività istituzionale del cessionario ed è caratterizzato da una molteplicità di operazioni di pagamento. Il debitore ceduto acquisisce la qualifica di cliente del cessionario all'atto del trasferimento del credito dal cedente al cessionario; • sottoscrizione di parti di OICR effettuate per il tramite di un intermediario collocatore: <ul style="list-style-type: none"> – qualifica di rapporto continuativo, considerato che il rapporto con i sottoscrittori delle quote dei fondi gestiti riguarda l'attività istituzionale delle SGR e si caratterizza per durata normalmente lunga e molteplicità di operazioni (sottoscrizione, richiami, riscatti) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Redazione/aggiornamento della normativa interna ▪ Attivazione di presidi di controllo volti a verificare il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica | <ul style="list-style-type: none"> ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ |
|---|---|--|--|



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (2 di 16)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
Ambito di applicazione	▪ Applicabilità degli obblighi di adeguata verifica della clientela	<ul style="list-style-type: none">▪ Esplicitazione delle modalità di trattamento di casistiche particolari a fini di applicazione o meno degli obblighi di adeguata verifica:<ul style="list-style-type: none">• attività accessorie in connessione con servizi di pagamento:<ul style="list-style-type: none">– assoggettate agli obblighi laddove esse costituiscano un'attività finanziaria riservata; non assoggettate laddove, considerate autonomamente, non siano coperte da riserva;• rapporti classificati a sofferenza:<ul style="list-style-type: none">– mancata qualifica di rapporto continuativo se classificazione a sofferenza si accompagna alla risoluzione del contratto di finanziamento; i crediti vantati sono rilevanti se il debitore li estingue con pagamenti definibili "operazioni occasionali";• rapporti con la società produttrice del bene in caso di locazione finanziaria:<ul style="list-style-type: none">– mancata necessità di espletamento degli obblighi di adeguata verifica (il fornitore del bene non è cliente dell'intermediario che fornisce il servizio);• concessione di finanziamenti da gestori che istituiscono un fondo di crediti:<ul style="list-style-type: none">– necessità di espletamento degli obblighi di adeguata verifica da parte del gestore nei confronti del soggetto finanziato, considerato cliente a fini antiriciclaggio;• cartolarizzazione dei crediti:<ul style="list-style-type: none">– le società per la cartolarizzazione dei crediti (cd. <i>SPV</i>) non sono destinatarie degli obblighi antiriciclaggio;– il rispetto degli obblighi antiriciclaggio (inclusi quelli di monitoraggio sulle posizioni debitorie / flussi di cassa) è affidato a banche ed intermediari finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (cd. <i>servicer</i>); gli obblighi di adeguata verifica sono adempiuti nei confronti sia dei debitori ceduti alla SPV sia dei sottoscrittori dei titoli emessi dalla stessa SPV– risulta ammissibile la delega dell'attività di adeguata verifica a un <i>sub/special servicer</i>	<ul style="list-style-type: none">▪ Redazione/aggiornamento della normativa interna▪ Attivazione di presidi di controllo volti a verificare il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica	<ul style="list-style-type: none">● ○ ○ ○ ○● ● ○ ○ ○

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (3 di 16)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
Identificazione e verifica dell'identità del cliente	<ul style="list-style-type: none"> Identificazione del cliente in caso di <i>trust</i> 	<ul style="list-style-type: none"> Esplicitazione della necessità di acquisizione della copia dell'ultima versione dell'atto istitutivo, al fine di raccogliere e monitorare le principali caratteristiche del <i>trust</i> (es. finalità perseguite, identità dei beneficiari e del <i>trustee</i>, modalità di esecuzione del <i>trust</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna Attivazione di presidi di controllo volti a verificare il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica 	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○
	<ul style="list-style-type: none"> Identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo 	<ul style="list-style-type: none"> Esplicitazione della possibilità di effettuare ricerche autonome per l'identificazione e verifica dell'identità del titolare effettivo, anche discostandosi dalle dichiarazioni del cliente o prescindendone, laddove questi sia non collaborativo o irraggiungibile, ed ammissione del ricorso al criterio residuale laddove l'applicazione degli altri criteri basati sulla proprietà o sul controllo del cliente si sia rivelata infruttuosa Esplicitazione della mancata possibilità di manleva legata alla consultazione del registro delle imprese per l'individuazione del titolare effettivo, in considerazione del fatto che: <ul style="list-style-type: none"> l'obbligo di comunicare il titolare effettivo al registro non appare al momento ancora applicabile; l'obbligo dovrebbe riguardare, a regime, solo le società di capitali, le persone giuridiche private e i trust 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna Attivazione di presidi di controllo volti a verificare il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica 	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○
	<ul style="list-style-type: none"> Verifica dell'identità del titolare effettivo sub 1 	<ul style="list-style-type: none"> Verifica basata sul confronto dei dati acquisiti con quelli desumibili da fonte affidabile e indipendente (non per forza rappresentata da un documento di identità) di cui va acquisita e conservata copia, in formato cartaceo o elettronico Esempi di casi per cui individuare il titolare effettivo sub 1: <ul style="list-style-type: none"> rapporti aperti in nome e per conto di terzi (cd. <i>in nomine</i>) da altri intermediari finanziari (fondi sottoscritti da una banca collocatrice in nome proprio ma per conto di un investitore); soggetti per conto dei quali il notaio effettua operazioni a valere sul conto dedicato 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna Attivazione di presidi di controllo volti a verificare il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica 	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (4 di 16)

— Ambito — Tematica — Descrizione — Intervento — Impatto —

Identificazione e verifica dell'identità del cliente

- Fonti affidabili e indipendenti ai fini di verifica dei dati acquisiti in sede di adeguata verifica

- Revisione del perimetro delle **fonti** considerati **affidabili ed indipendenti**, da utilizzare a fini di verifica dei dati identificativi del cliente diverso da persona fisica e del relativo titolare effettivo:
 - **inclusione** dei **registri dei titolari effettivi** istituiti da altri **Paesi comunitari**;
 - **esclusione** di:
 - documenti di identità non scaduti;
 - atti pubblici, scritture private autenticate, certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale;
 - dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana

- Redazione/aggiornamento della normativa interna

● ○ ○ ○ ○

La verifica dei dati relativi al cliente persona fisica ed all'esecutore richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti di identità acquisiti all'atto dell'identificazione

- Identificazione del cliente in assenza di presenza fisica

- Revisione del perimetro di **casistiche** considerate valide per l'**assolvimento degli obblighi di identificazione del cliente senza la sua presenza fisica**:
 - **inclusione** di:
 - atti pubblici, scritture private autenticate, certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale;
 - dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell'autorità consolare italiana;
 - possesso di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale;
 - modalità individuate per l'operatività a distanza (vedi *slide* successiva);
 - **esclusione** di:
 - operazioni effettuate con sistemi di **cassa continua** o di sportelli automatici, per corrispondenza o attraverso soggetti che svolgono attività di trasporto di valori o mediante carte di pagamento;
 - affidabili meccanismi e procedure proprie o di sistema (meccanismo di scambio di **chiavi SWIFT**)

- Redazione/aggiornamento della normativa interna

● ○ ○ ○ ○

- Attivazione di presidi di controllo volti a verificare il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica

● ● ○ ○ ○

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (5 di 16)

— Ambito — Tematica — Descrizione — Intervento — Impatto —

Operatività a distanza

- Misure previste in caso di operatività a distanza



La procedura di **video-identificazione non può essere esternalizzata a soggetti terzi da quelli individuati dalla legge** (vedi *slide 25*); ciò non esclude che **singole componenti del processo** (es. fornitura della strumentazione per la video-identificazione) possano essere **fornite da soggetti terzi**, ferma restando la responsabilità ultima in capo al destinatario

- Declinazione degli adempimenti da espletare in caso di operatività a distanza (tipologia operativa **non** più considerata come tale quale **fattore di rischio elevato**):
 - acquisizione dei dati identificativi del cliente e riscontro su copia** di un valido **documento di identità**;
 - ulteriore verifica dei dati acquisiti** secondo un approccio basato sul rischio. Tra le possibili modalità di verifica (individuate quali **esempi**), rientrano quali novità:
 - bonifico** (disposto dal cliente) proveniente da intermediario bancario con sede in Italia o in altro Paese comunitario;
 - meccanismi di riscontro basati su **soluzioni tecnologiche innovative** ed affidabili (es. forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da **robusti presidi di sicurezza**
 - descrizione**, nel documento di **policy** antiriciclaggio, di:
 - meccanismi / strumenti** di cui ci si intende avvalere per l'ulteriore verifica dei dati acquisiti;
 - comprensione e valutazione** da parte della funzione antiriciclaggio **dei profili di rischio che caratterizzano gli strumenti adottati**;
 - illustrazione dei presidi di sicurezza adottati**, a garanzia dell'affidabilità ed adeguatezza, anche in relazione al **profilo di rischio del cliente** ed alle **caratteristiche del nuovo rapporto** che si intende avviare
- In coerenza con l'evoluzione della tecnologia, possibilità di effettuare l'**identificazione e la verifica dell'identità di clienti persone fisiche anche da remoto**, mediante adozione di strumenti dedicati di **registrazione audio/video** (per dettagli, vedi *slide 29*)

- Redazione/aggiornamento della normativa interna
- Definizione degli **orientamenti** strategici in materia di **fintech**, tenendo in considerazione le caratteristiche aziendali in termini di dimensione, complessità operativa e conseguente esposizione al rischio
- Conduzione, laddove si ricorra all'utilizzo di soluzioni innovative, di un **risk assessment** volto a **dimostrare**, alla luce dei benefici e dei rischi sottesi, l'**affidabilità** ed **adeguatezza del presidio**, oltre che la conformità alle disposizioni normative



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (6 di 16)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
Misure ordinarie di adeguata verifica	<ul style="list-style-type: none"> Contenuto degli obblighi di adeguata verifica 	<ul style="list-style-type: none"> Esplicitazione delle modalità di adempimento agli obblighi di adeguata verifica in relazione a casistiche particolari: <ul style="list-style-type: none"> clienti non assoggettati agli obblighi di adeguata verifica: necessità di svolgere l'adeguata verifica nei confronti di clienti o prodotti in essere che, secondo le disposizioni normative vigenti, sono assoggettati alla disciplina antiriciclaggio; clienti già assoggettati agli obblighi di adeguata verifica: necessità di svolgere nuovamente l'adeguata verifica in ragione dell'innalzamento del livello di rischio associato al cliente; clienti già identificati in relazione ad altro rapporto: possibilità di non identificare tali clienti, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate in relazione al profilo di rischio del cliente ed alle caratteristiche del nuovo rapporto da avviare. E' in ogni caso necessario espletare la verifica dell'identità, la raccolta di informazioni su scopo e natura ed il monitoraggio costante del nuovo rapporto 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna Attivazione di presidi di controllo volti a verificare il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica 	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○
	<ul style="list-style-type: none"> Fonti informative da utilizzare ai fini della valutazione del rischio 	<ul style="list-style-type: none"> Esplicitazione della possibilità di trarre informazioni a fini di valutazione del rischio da ogni fonte / documento utile, quali: <ul style="list-style-type: none"> <i>GAFI / FMI / OCSE;</i> <i>Commissione Europea / Comitato Sicurezza Finanziaria;</i> <i>Autorità di vigilanza / UIF;</i> <i>Autorità investigative e giudiziarie;</i> <i>Istituti di statistica e fonti giornalistiche autorevoli</i> 	<p>Esempi sono: (i) <i>GAFI</i> - Rapporti di valutazione reciproca; Paesi terzi a rischio elevato; (ii) <i>OCSE</i> - Rapporti in materia di trasparenza fiscale e scambio di informazioni; (iii) <i>Comitato Sicurezza Finanziaria</i> - Analisi nazionale del rischio; (iv) <i>UIF</i> - schemi di anomalia e casistiche di riciclaggio; (v) <i>Autorità investigative e giudiziarie</i> - Relazione organi giudiziari e DNA, Ministero Interno su attività DIA e Forze di Polizia</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Razionalizzazione dei fattori di rischio da utilizzare a fini di adeguata verifica e profilatura della clientela 	<ul style="list-style-type: none"> In caso di intestazione fiduciaria di polizze, si tiene conto di: <ul style="list-style-type: none"> a fini di identificazione della clientela, caratteristiche della società in cui si acquisisce fiduciariamente una partecipazione; a fini di profilatura della clientela, ogni informazione utile sui beneficiari delle polizze assicurative (es. caratteristiche cliente e titolare effettivo, ambito e localizzazione attività, relazione con beneficiario e relativo titolare effettivo) 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna Attivazione di presidi di controllo volti a verificare il corretto assolvimento degli obblighi di adeguata verifica 	<ul style="list-style-type: none"> ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (7 di 16)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
Misure ordinarie di adeguata verifica	Razionalizzazione dei fattori di rischio da utilizzare a fini di adeguata verifica e profilatura della clientela	<ul style="list-style-type: none">Riconduzione, ai fini della modulazione dell'intensità e dell'estensione degli obblighi di adeguata verifica, dei fattori di rischio a cinque ambiti di analisi:<ul style="list-style-type: none">tipologia / caratteristiche / relazioni d'affari / attività svolta / profilo economico (capacità reddituale e patrimoniale) del cliente, del titolare effettivo e, ove rilevante, dell'esecutore;paese e area geografica (in termini di residenza del cliente / titolare effettivo, provenienza dei fondi, localizzazione dell'attività svolta, relazioni commerciali o collegamenti significativi);canali di distribuzione utilizzati;prodotti e servizi offerti (in termini di struttura, trasparenza e complessità; utilizzo di nuove tecnologie e metodi di pagamento);movimentazione complessiva posta in essere (anche in termini di ricorso ad importi elevati od utilizzo di contante) <p>Ciò al fine di verificare la compatibilità delle informazioni fornite dal cliente e quelle acquisite autonomamente dai destinatari ed, in ultima istanza, la ragionevolezza sia della natura e dello scopo del rapporto sia del rapporto / operazione in relazione all'attività svolta e al profilo economico del cliente; a tal fine risultano di utilità valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche professionali o dimensionali, di settore economico, di area geografica</p>	<ul style="list-style-type: none">Redazione/aggiornamento della normativa internaUtilizzo dei nuovi fattori di rischio individuati dalle previsioni normative ai fini della graduazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientelaAttivazione di meccanismi di calcolo del profilo di rischio basati, se possibile, anche su valutazioni comparative con l'operatività di soggetti con similari caratteristiche professionali o dimensionali, di settore economico, di area geograficaConoscenza delle modalità analitiche di attribuzione dei punteggi di rischio, a fini di presidio circa il corretto funzionamento del sistema	<ul style="list-style-type: none">● ○ ○ ○● ● ● ○● ● ● ○● ● ○ ○
		<ul style="list-style-type: none">Valutazione complessiva di tutti i fattori di rischio individuati ai fini dell'elaborazione del profilo di rischioPonderazione dei fattori di rischio, ai fini dell'attribuzione del profilo al cliente, sulla base della loro importanza relativaPiena conoscenza da parte dei destinatari del funzionamento del sistema informatico di profilatura e dei criteri di attribuzione alle diverse classi di rischio	<p>La frequenza di aggiornamento della profilatura della clientela e la verifica di congruità della classe di rischio può avvenire, secondo un approccio risk based, anche al ricorrere di eventi o circostanze suscettibili (event driven review) di modificare il profilo di rischio (es. assunzione qualifica PEP, cambiamenti operatività del cliente / titolare effettivo o compagine societaria)</p>	<ul style="list-style-type: none">● ○ ○ ○● ● ● ○● ● ● ○

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (8 di 16)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
<p>Misure semplificate di adeguata verifica</p>	<ul style="list-style-type: none"> Modalità di adempimento degli obblighi semplificati di adeguata verifica 	<ul style="list-style-type: none"> Formalizzazione di misure di adeguata verifica semplificata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a basso rischio In sede di instaurazione del rapporto, possibilità di: <ul style="list-style-type: none"> ridurre la quantità di informazioni da raccogliere, ad es.: <ul style="list-style-type: none"> acquisizione della dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente, sotto la propria responsabilità, ai fini di verifica dell'identità del titolare effettivo sub 2); utilizzo di presunzioni nell'individuazione dello scopo e della natura del rapporto continuativo, in presenza di prodotti destinati ad uno specifico utilizzo (es. credito al consumo, fondo pensionistico aziendale). Non è possibile ridurre la quantità di informazioni da acquisire (anche su pubbliche amministrazioni / procedure concorsuali o esecutive) per identificare e verificare cliente ed esecutore; estendere le tempistiche previste per l'acquisizione dei dati identificativi del cliente, del titolare effettivo o dell'esecutore, in termini di rinvio, fino a un massimo di 30 giorni (eccetto gli strumenti di moneta elettronica - o le carte prepagate al portatore - per cui il termine coincide con l'attivazione dello strumento ovvero la prima operazione disposta dal cliente / terzi di avvaloramento), dell'effettiva acquisizione della copia del documento d'identità In sede di controllo costante del rapporto continuativo, possibilità di ridurre la frequenza e la profondità delle verifiche: <ul style="list-style-type: none"> aggiornamento dei dati raccolti, prevedendo che la revisione sia condotta al ricorrere di specifiche circostanze - cd. event driven review (es. apertura di un nuovo rapporto; effettuazione di un'operazione di importo superiore a soglie prestabilite); analisi delle operazioni poste in essere dalla clientela, prevedendo l'attivazione di presidi di controllo sulle operazioni al di sopra di una certa soglia (verifica di coerenza dell'importo rispetto a scopo e natura del rapporto) 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna Definizione di principi generali per l'applicazione di misure semplificate Individuazione, alla luce dei principi generali definiti, delle modalità operative per l'applicazione di tali misure, quali ad es.: <ul style="list-style-type: none"> predisposizione di questionari dedicati, differenziati per tipologia di clientela / rapporto / operazione; utilizzo di strumenti dedicati per la profilazione del rischio; adeguamento delle soluzioni adottate (in termini di frequenza di aggiornamento / perimetro di operatività analizzata) per la rilevazione di potenziali elementi di sospetto inerenti l'operatività posta in essere dalla clientela attivazione di presidi di controllo commisurati alle misure semplificate adottate 	<p>● ● ○ ○</p> <p>● ● ○ ○</p> <p>● ● ○ ○</p> <p>● ● ○ ○</p> <p>● ● ● ○</p> <p>● ● ● ○</p> <p>● ● ○ ○</p> <p>● ● ○ ○</p>



I destinatari verificano il **permanere dei presupposti** di semplificata verifica, in base a modalità e frequenze risk based. **Non occorre** quindi **aggiornare i dati ogni 5 anni**; tuttavia, per i **clienti già acquisiti**, occorre **raccogliere** al primo contatto utile, e **non oltre il 30.06.2020**, i **dati e i documenti identificativi mancanti**

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (9 di 16)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
Misure rafforzate di adeguata verifica	<ul style="list-style-type: none">Modalità di adempimento degli obblighi rafforzati di adeguata verifica <p>Review</p> <p>Lo schema di decreto correttivo estende l'ambito applicativo, prevedendo che gli obblighi rafforzati vadano applicati a tutti i rapporti continuativi ed alle operazioni che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio e non solo (come attualmente previsto) ai soli rapporti con clientela residente in questi Paesi</p>	<ul style="list-style-type: none">Formalizzazione di misure di adeguata verifica rafforzata da assumere in relazione alle diverse tipologie di clienti o prodotti a rischio elevatoDeclinazione - nella procedura di gestione dei rapporti con la clientela ad alto rischio - di ruolo e compiti dell'alto dirigente nonché dei criteri di valutazione da adottare. L'alto dirigente è l'amministratore, direttore generale o altro dipendente delegato dall'organo con funzione di gestione o dal direttore generale, dotato di livello di autonomia sufficiente ad assumere decisioni per ridurre il rischio elevatoRivisitazione delle casistiche per cui è prevista l'applicazione ex lege di misure di adeguata verifica rafforzata:<ul style="list-style-type: none">inclusione delle seguenti casistiche:<ul style="list-style-type: none">rapporti ed operazioni occasionali che coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio (in relazione ai casi di clienti residenti in Paesi terzi ad alto rischio)clienti che compiono operazioni caratterizzate da importi insolitamente elevati ovvero sulle quali vi sono dubbi circa la finalità cui sono, in concreto, preordinateesclusione delle seguenti casistiche:<ul style="list-style-type: none">operatività a distanza;versamento di contante dall'estero per importi almeno di 10.000 euro (rappresenta un fattore di elevato rischio);operazioni in contante pari o superiori a 2.500 euro, quando effettuate in tutto o in parte con banconote di grosso taglio (200 e 500 euro), vista l'esigenza di coordinamento con le «comunicazioni oggettive». In ogni caso, in caso di operazioni in contante frequenti e ingiustificate, specie se effettuate con banconote di grosso taglio, sono richiesti approfondimenti, avvalendosi delle informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di controllo costante e anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base di tale operatività	<ul style="list-style-type: none">Redazione/aggiornamento della normativa internaDefinizione di principi generali per l'applicazione delle misure rafforzate e del ruolo / compiti dell'alto dirigenteDefinizione di una metodologia di gestione del rischio AML, con declinazione dei livelli di rischio (soprattutto se elevati) che il destinatario è in grado di presidiareAttivazione di work flow autorizzativi dedicati differenziati per tipologia di clientela / rapporto / operazione	<ul style="list-style-type: none">● ● ○ ○● ● ○ ○● ● ● ○● ● ○ ○

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (10 di 16)

— Ambito — Tematica — Descrizione — Intervento — Impatto —

Misure rafforzate di adeguata verifica

- Modalità di adempimento degli obblighi rafforzati di adeguata verifica

Review

Specifiche informazioni, quali ad es. **l'attività lavorativa, la situazione economica e patrimoniale del titolare effettivo**, così come - nella misura in cui note o facilmente riconoscibili - **di familiari e conviventi**, possono essere acquisite secondo un approccio *risk based* (clientela in rafforzata verifica)

- In sede di instaurazione del rapporto, possibilità di:
 - **estendere la quantità di informazioni da raccogliere** (anche al fine di verificare la coerenza tra natura e scopo del rapporto o dell'operazione e l'origine del patrimonio / dei fondi e - in generale - l'attribuzione della classe di rischio), in relazione a:
 - **cliente**, quali ad esempio:
 - informazioni inerenti la **reputazione** del cliente e del titolare effettivo (es. presenza di **atti pregiudizievoli** provenienti da fonti interne ed esterne al destinatario);
 - **attività esercitate**, anche in passato, dal cliente e dal titolare effettivo;
 - informazioni inerenti i familiari e coloro con i quali il cliente intrattiene **stretti rapporti d'affari**;
 - bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi o altri documenti provenienti dal datore di lavoro o da altri intermediari;
 - **rapporto / operazione**, quali ad esempio:
 - ragioni alla base della richiesta del prodotto o servizio;
 - numero, entità e frequenza delle operazioni attese a valere sul rapporto continuativo;
 - origine del patrimonio e fondi impiegati nel rapporto nonché la destinazione dei fondi;
 - richiedere **l'autorizzazione di un alto dirigente** a fini di avvio del rapporto (verifica di compatibilità tra il rapporto e il **livello di rischio che il destinatario è in grado di presidiare**, anche alla luce delle specifiche misure di mitigazione adottate)

Si segnala che, a fini di verifica dell'attendibilità delle informazioni acquisite, è prevista la possibilità di richiedere al cliente di effettuare un **bonifico su un conto** intestato allo stesso **presso una banca italiana**, comunitaria o con sede in un paese terzo con analoghi presidi antiriciclaggio

- Individuazione, alla luce dei principi generali definiti, delle modalità operative per l'applicazione di tali misure:
 - predisposizione di questionari / schede integrative, differenziati per tipo di clientela / rapporto / operazione
 - arricchimento dei sistemi di profilatura con variabili di rischio che considerino le informazioni acquisite
 - adeguamento delle soluzioni adottate (in termini di frequenza di aggiornamento / perimetro di operatività analizzata) per la rilevazione di potenziali elementi di sospetto sull'operatività della clientela
 - attivazione di presidi di controllo commisurati alle misure rafforzate adottate



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (11 di 16)

● **Ambito** ●● **Tematica** ●●● **Descrizione** ●●●● **Intervento** ●●●●● **Impatto** ●●●●●

Misure rafforzate di adeguata verifica

<ul style="list-style-type: none"> Modalità di adempimento degli obblighi rafforzati di adeguata verifica 	<ul style="list-style-type: none"> In sede di controllo costante del rapporto, possibilità di: <ul style="list-style-type: none"> estendere la frequenza e la profondità delle verifiche (anche al fine di verificare la destinazione dei fondi e le ragioni alla base di una determinata operatività) in relazione a: <ul style="list-style-type: none"> analisi del profilo di rischio del cliente, prevedendo l'attivazione di controlli volti a rilevare tempestivamente eventuali variazioni nel profilo di rischio del cliente; analisi delle singole operazioni poste in essere dal cliente, prevedendo l'attivazione di presidi di controllo più estesi o caratterizzati da maggiore profondità. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alla possibilità di: <ul style="list-style-type: none"> attivare verifiche con maggiore periodicità (rispetto a quella mensile); in relazione a settori di attività economica ad elevato utilizzo di contante, acquisire informazioni per valutare la coerenza della movimentazione effettuata sul rapporto con l'attività svolta ed il fatturato aziendale; in presenza di elevato utilizzo di contante, richiedere la raccolta di dati identificativi dei soggetti presso i quali il contante è stato ritirato o consegnato, la località di ritiro/consegna delle somme, l'importo delle somme ritirate/consegnate e il taglio delle banconote; in presenza di servizi ad alto grado di personalizzazione, offerti a clientela a rischio elevato, richiedere la raccolta di dati relativi alla provenienza dei flussi finanziari in modo da verificare l'origine del reddito e del patrimonio; richiedere l'autorizzazione di un alto dirigente a fini di prosecuzione del rapporto (verifica di compatibilità tra il rapporto e il livello di rischio che il destinatario è in grado di presidiare, anche alla luce delle specifiche misure di mitigazione adottate) 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna ●●●○ Definizione di principi generali per l'applicazione di misure rafforzate ●●●○ Individuazione, alla luce dei principi generali definiti, delle modalità operative per l'applicazione di tali misure: <ul style="list-style-type: none"> predisposizione di questionari/schede integrative, differenziati per tipo di clientela/rapporto ●●●○ adeguamento delle soluzioni adottate (in termini di frequenza di aggiornamento / perimetro di operatività) per la rilevazione di potenziali elementi di sospetto sull'operatività ●●●○ attivazione di presidi di controllo commisurati alle misure rafforzate adottate ●●●○ Attivazione di work flow autorizzativi dedicati differenziati per tipologia di clientela/rapporto ●●●○ 	<p>●●●○</p> <p>●●●○</p> <p>●●●○</p> <p>●●●○</p> <p>●●●○</p> <p>●●●○</p> <p>●●●○</p>
--	--	---	---



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (12 di 16)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
Misure rafforzate di adeguata verifica	Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario corrispondente di un Paese terzo	<ul style="list-style-type: none">▪ Necessità di formalizzazione in forma scritta di un accordo con il corrispondente che definisca:<ul style="list-style-type: none">• tipologie di soggetti e modalità di accesso al servizio bancario di corrispondenza;• termini, obblighi e responsabilità in relazione agli adempimenti normativi;• obbligo per il corrispondente di fornire, su richiesta, informazioni su determinate transazioni o clienti;• modalità di monitoraggio del rapporto, al fine di accertare se il corrispondente adempia agli obblighi AML▪ Necessità di acquisizione e valutazione di informazioni pubblicamente disponibili (es. rapporti di valutazione reciproca adottati dal GAFI o dal FMI) sulla reputazione del corrispondente e sulla qualità del regime di vigilanza e dei controlli AML cui è sottoposto▪ Necessità di valutazione del sistema dei controlli interni AML del corrispondente, mediante:<ul style="list-style-type: none">• acquisizione della documentazione inerente le politiche e procedure AML del corrispondente (ma non solo);• valutazione circa l'esecuzione, in caso di elevato rischio e rilevante volume delle operazioni, di sopralluoghi e verifiche a campione per accertare l'efficacia delle politiche e delle procedure del rispondente▪ Necessità di attivazione di un controllo costante del rapporto, con frequenza ed intensità commisurate al servizio di corrispondenza svolto, mediante:<ul style="list-style-type: none">• verifica di completezza, correttezza e tempestività dei dati forniti dal corrispondente a seguito dell'assolvimento degli obblighi AML nonché di ogni altra informazione rilevante relativa ai clienti o a specifiche operazioni;• adozione di procedure, anche informatiche, volte a rilevare automaticamente transazioni anomale per ricorrenza o importo ovvero per destinazione o provenienza dei flussi	<ul style="list-style-type: none">▪ Redazione/aggiornamento della normativa interna▪ Redazione/aggiornamento degli accordi con il corrispondente▪ Adozione di procedure dedicate (anche mediante metodologie di semantica) o attivazione di presidi di controllo volti all'analisi e rilevazione di informazioni utili alla valutazione del rischio del corrispondente, con riferimento a:<ul style="list-style-type: none">• reputazione• qualità del regime di vigilanza• sistema dei controlli interni• politiche, procedure e strumenti e analisi della relativa efficacia (anche in sede di controllo costante della clientela)▪ Adeguamento delle soluzioni informatiche adottate per la rilevazione di potenziali elementi di sospetto inerenti l'operatività posta in essere dal corrispondente	<ul style="list-style-type: none">● ● ○ ○● ● ● ○● ● ○ ○● ● ● ○● ● ● ○● ● ● ○● ● ● ○

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (13 di 16)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
<p>Misure rafforzate di adeguata verifica</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con un intermediario corrispondente di un Paese terzo 	<ul style="list-style-type: none"> Necessità di richiedere l'autorizzazione di un alto dirigente, preferibilmente non coincidente con il dirigente che ha promosso l'apertura del rapporto d'affari con il corrispondente, per l'apertura di ciascun rapporto di corrispondenza o di passaggio Esplicitazione del fatto che il mero scambio di chiavi SWIFT non determina l'apertura di un rapporto di corrispondenza 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna Attivazione di <i>work flow</i> autorizzativi dedicati per l'apertura di ciascun rapporto di corrispondenza o di passaggio 	<p>● ○ ○ ○</p> <p>● ● ○ ○</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Rapporti di corrispondenza transfrontalieri con corrispondenti indiretti 	<ul style="list-style-type: none"> Attivazione, con riferimento ai conti di corrispondenza utilizzati indirettamente da altri intermediari (corrispondenti indiretti), di presidi volti a: <ul style="list-style-type: none"> in relazione al corrispondente diretto: <ul style="list-style-type: none"> verificare l'esistenza di tali relazioni, anche al fine di rilevare eventuali rapporti non dichiarati; valutare il sistema dei controlli posti in essere in relazione ai rapporti con i corrispondenti indiretti e alle operazioni poste in essere da questi ultimi (es. inclusione negli strumenti di monitoraggio di regole volte a valutare i fattori di rischio rilevanti; livello di automatizzazione ed accuratezza dei presidi di controllo posti in essere; livello di adeguatezza delle risorse assegnate allo svolgimento dei controlli); in relazione ai corrispondenti indiretti: <ul style="list-style-type: none"> acquisire informazioni sull'area geografica di operatività; acquisire informazioni sulle transazioni poste in essere dai relativi clienti; verificare il livello di trasparenza nelle modalità di trasmissione al corrispondente diretto delle informazioni inerenti le parti coinvolte nelle operazioni a fini di verifiche e controlli 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna Attivazione di presidi di controllo volti a verificare l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica da parte del corrispondente diretto Attivazione di presidi di controllo volti a verificare le caratteristiche della clientela e dell'operatività dei corrispondenti indiretti 	<p>● ● ○ ○</p> <p>● ● ● ●</p> <p>● ● ● ●</p>



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (14 di 16)

● **Ambito** ● ● **Tematica** ● ● **Descrizione** ● ● **Intervento** ● ● **Impatto** ● ●

Misure rafforzate di adeguata verifica

- Persone Politicamente Esposte

L'intensità ed estensione delle verifiche sono **rafforzate** al grado di **rischio associato ai diversi prodotti / transazioni richieste**

- Necessità di valutare l'**esposizione al rischio di riciclaggio della figura di PEP** (qualifica che rileva per il cliente ed il titolare effettivo, non per l'esecutore) **ed il grado di efficacia dei presidi di controllo** a relativa mitigazione
- Estensione delle misure rafforzate di adeguata verifica anche nei casi di **esecuzione di operazione occasionale** da parte di PEP
- In caso di rapporti continuativi, acquisizione - a fini di verifica dell'origine del patrimonio e dei fondi - di un'**attestazione del cliente** con relativa **attivazione di verifiche**, in coerenza con l'approccio basato sul rischio, **sulle informazioni fornite** sulla base di documenti affidabili, provenienti da fonti indipendenti o forniti dal cliente / altri intermediari, ovvero pubblicamente disponibili nonché in base ad attestazioni di altri intermediari, ove rilasciate

- Redazione/aggiornamento della normativa interna
- Definizione di una metodologia di gestione del rischio AML in relazione alla clientela PEP
- Individuazione di un set informativo dedicato (es. attestazione) ed attivazione di presidi di controllo sulle informazioni acquisite

● ○ ○ ○ ○

● ● ○ ○ ○

● ● ● ○ ○

- Operazioni di importo insolitamente elevato o rispetto alle quali sussistono dubbi sulla finalità cui sono preordinate

- Adozione di **procedure** volte alla **rilevazione e valutazione** di operazioni e schemi operativi anomali, quali:
 - operazioni di **importo più elevato rispetto a quello atteso** sulla base della propria conoscenza del cliente e della natura e scopo del rapporto continuativo;
 - schemi operativi anomali rispetto all'**ordinaria attività del cliente o all'operatività tipica di clienti, prodotti o servizi analoghi**;
 - operazioni particolarmente complesse rispetto ad **analoghe operazioni** associate a tipologie similari di clientela, prodotti o servizi

- Redazione/aggiornamento della normativa interna
- Adeguamento delle soluzioni adottate per la rilevazione e valutazione di tali operazioni
- Attivazione di presidi dedicati volti a comprendere contesto e finalità di tali operazioni e determinare la coerenza con il profilo economico del cliente

● ○ ○ ○ ○

● ● ● ○ ○

● ● ● ● ●

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (15 di 16)

● **Ambito** ●● **Tematica** ●●● **Descrizione** ●●●● **Intervento** ●●●●● **Impatto** ●●●●●

Rapporti e operazioni tra destinatari

- Gestione degli obblighi di adeguata verifica in caso di destinatario controparte dell'investitore finale che si avvale di un destinatario committente (*)



(*) Tali previsioni si applicano anche ai rapporti con intermediari bancari e finanziari comunitari o con sede in Paesi terzi dotati di presidi comparabili a quelli previsti dalla Direttiva AML

- Esplicitazione della possibilità di applicazione di **misure semplificate di adeguata verifica**, limitando gli adempimenti all'**acquisizione dei dati identificativi dell'investitore** - titolare effettivo del rapporto - (e del relativo titolare effettivo *sub 2*), **per conto del quale il destinatario committente agisce (in nome proprio)**. Tale possibilità è concessa se sono verificate le seguenti condizioni:
 - appartenenza dell'intermediario committente alla categoria di intermediari potenzialmente a basso rischio;
 - adozione da parte del destinatario controparte di:
 - misure graduate in funzione del rischio, volte a verificare che il rischio connesso al rapporto continuativo con il destinatario committente sia basso, tenuto conto di (i) attività del destinatario committente, (ii) tipologia di clientela servita e (iii) Paesi nei quali offre i propri servizi;
 - verifiche circa l'idoneità delle procedure di adeguata verifica adottate dal destinatario committente, anche mediante esecuzione di verifiche basate su informazioni pubblicamente disponibili o acquisite direttamente dall'intermediario;
 - verifiche circa la disponibilità, da parte del destinatario committente, di fornire su richiesta, in maniera completa e tempestiva, i dati raccolti relativi agli investitori e ogni altra informazione rilevante relativa agli stessi o a specifiche operazioni

- Redazione/aggiornamento della normativa interna
- Attivazione di presidi di controllo volti alla verifica dei presidi adottati dal destinatario committente, ai fini dell'applicazione di misure semplificate di adeguata verifica



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione generale (16 di 16)

— Ambito — Tematica — Descrizione — Intervento — Impatto —

Adeguata
verifica
tramite terzi

- Ambito di applicazione e responsabilità / contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi

(*) Operatori diversi dagli agenti in attività finanziaria, di cui i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti emittenti moneta elettronica si avvalgono per l'esercizio della propria attività in Italia

- Inclusione, tra i **soggetti terzi** che possono effettuare l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, anche di **soggetti convenzionati e agenti (*)**
- Esplicitazione della possibilità di avvalersi dell'**adeguata verifica svolta da un terzo** quando quest'ultimo vi abbia provveduto **direttamente** (in adempimento di un obbligo proprio):
 - in relazione non solo ad un diverso rapporto continuativo (ancorché non più in corso) ma anche all'esecuzione di una diversa **operazione occasionale**;
 - ancorché non in presenza del cliente ma **a distanza** ovvero per il tramite di **collaboratori esterni**, nei limiti consentiti dalla legge
- Esplicitazione della possibilità di acquisire da parte del terzo, in virtù di clausole contrattuali e fatto salvo il rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, non solo le **informazioni raccolte** a fini di identificazione e verifica del cliente ma anche quelle **a fini di adeguata verifica e profilatura**
- Impossibilità di avvalersi dell'**attestazione di avvenuta identificazione** del cliente da parte di terzi laddove essa sia resa mediante:
 - **trasmissione di un bonifico** eseguito a valere su un conto per il quale cliente sia stato identificato di persona
 - **utilizzo di carta di pagamento** emessa da intermediario presso cui il titolare è stato identificato di persona
- Esplicitazione della possibilità di **esternalizzare**, ferma restando la responsabilità ultima in capo al destinatario, **gli adempimenti di adeguata verifica nei casi** in cui il fornitore del servizio esternalizzato o l'agente sia **equiparabile ai dipendenti o comunque ai soggetti stabilmente incardinati nell'organizzazione del destinatario** (es. consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede ovvero le Società del Gruppo bancario o finanziario con sede in Italia cui appartiene il destinatario).
L'**esternalizzazione parziale** (una sola delle fasi dell'adeguata verifica) **può configurare un'ipotesi di esternalizzazione di funzione operativa essenziale o importante** in base alla disciplina in materia di outsourcing applicabile, per la quale dover richiede la **comunicazione preventiva** a Banca d'Italia

● ○ ○ ○ ○

● ● ○ ○ ○



● ○ ○ ○ ○

● ● ○ ○ ○

● ● ● ○ ○

● ● ● ● ○

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione tematica (1 di 5)

— Ambito — Tematica — Descrizione — Intervento — Impatto —

Fattori di basso rischio

- | | | | |
|--|---|---|---------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Fattori di rischio associati al cliente / esecutore / titolare effettivo▪ Fattori di rischio associati a prodotti / servizi / operazioni / canali di distribuzione▪ Fattori di rischio associati ad aree geografiche | <ul style="list-style-type: none">▪ Inclusione, tra i fattori di basso rischio, anche di:<ul style="list-style-type: none">• clienti residenti o con sede in aree geografiche a basso rischio• intermediari bancari e finanziari di cui all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 90/2017, ad eccezione di agenti di cambio, intermediari assicurativi che operano nei rami vita, società fiduciarie iscritte nell'albo di cui all'art. 106 del TUB e consulenti finanziari/società di consulenza finanziaria▪ Inclusione, tra i fattori di basso rischio, anche di:<ul style="list-style-type: none">• prodotti che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria• prodotti caratterizzati da limiti di spesa ovvero da trasparenza della titolarità del prodotto. Rilevano a tal fine:<ul style="list-style-type: none">– prodotti con una soglia predeterminata di operatività o subordinati all'acquisto di uno specifico bene o servizio;– prodotti che non consentono l'anonimato o l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo▪ Inclusione, tra i fattori di basso rischio, anche dei Paesi terzi dotati di presidi di livello analogo a quelli previsti dalla Direttiva AML ed associati a bassi livelli di commissione dei reati presupposto | <ul style="list-style-type: none">▪ Redazione/aggiornamento della normativa interna▪ Ricognizione dei fattori di basso rischio a fini di adeguamento degli strumenti dedicati / presidi di controllo per la valutazione del profilo di rischio della clientela | <p>● ○ ○ ○ ○</p> <p>● ● ● ○</p> |
|--|---|---|---------------------------------|



I fattori di basso rischio riportati all'interno delle Disposizioni hanno **natura tra loro alternativa**; tale elencazione assume peraltro carattere **esemplificativo**.

I destinatari hanno pertanto la possibilità di prendere in considerazione gli ulteriori fattori di basso rischio individuati dagli **Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee** e specifici per determinati settori di attività (Banche corrispondenti; Retail banking; Emittenti di moneta elettronica; Servizi di rimessa di denaro; Imprese di assicurazione vita; Imprese di investimento; Fornitori di fondi di investimento)



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione tematica (2 di 5)


● **Ambito** ●● **Tematica** ●●● **Descrizione** ●●●● **Intervento** ●●●●● **Impatto** ●●●●●

Fattori di elevato rischio

- Fattori di rischio associati al cliente / esecutore / titolare effettivo

- Inclusionione, tra i fattori di elevato rischio, della sussistenza di informazioni inerenti alla **reputazione di soggetti notoriamente legati al cliente e/o titolare effettivo**, in virtù, ad esempio, di rapporti familiari o d'affari.
Nel valutare le notizie provenienti dai media o da altre fonti informative, si considera la **fondatezza** e l'**attendibilità basandosi**, tra l'altro, sulla **qualità ed indipendenza e sulla ricorrenza di tali informazioni**
- Inclusionione, tra i **settori di operatività a maggior rischio**, di edilizia, commercio di armi, difesa, industria bellica, industria estrattiva, compro oro, cambio valuta, gioco o scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e soggetti convenzionati e agenti nel servizio di remessa di denaro
- Declinazione delle strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale:
 - **trust, società fiduciarie, fondazioni** e altri soggetti giuridici che favoriscono l'anonimato e permettono rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari
 - da considerare ad elevato rischio anche i cd. **trust interni**
- Inclusionione, tra i fattori di elevato rischio, delle **società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari** (cd. nominee shareholder)
- Inclusionione, tra i fattori di elevato rischio, dell'**insussistenza di valide ragioni economiche / legali che giustificano la tipologia di rapporto / operazione**, anche avuto riguardo alla possibilità di soddisfare le necessità finanziarie del cliente nel proprio paese di residenza o di svolgimento dell'attività / sede

- Redazione/aggiornamento della normativa interna
- Ricognizione dei fattori di elevato rischio a fini di adeguamento degli strumenti dedicati / presidi di controllo per la valutazione del profilo di rischio della clientela



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione tematica (3 di 5)

● **Ambito** ●● **Tematica** ●●● **Descrizione** ●●●● **Intervento** ●●●●● **Impatto** ●●●●●

Fattori di elevato rischio

- | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fattori di rischio associati a prodotti / servizi / operazioni / canali di distribuzione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inclusione, tra i fattori di elevato rischio, dell'esecuzione di operazioni in contante frequenti e ingiustificate, caratterizzate dalla presenza di biglietti danneggiati o contraffatti ▪ Declinazione dei prodotti od operazioni che potrebbero favorire l'anonimato ovvero favorire l'occultamento dell'identità del cliente e/o del titolare effettivo: <ul style="list-style-type: none"> • carte prepagate anonime emesse da intermediari esteri; • azioni al portatore; • operazioni riconducibili a servizi connessi alla conversione di valuta legale in valuta virtuale e viceversa ▪ Declinazione delle modalità di pagamento ricevute da terzi prive di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività: <ul style="list-style-type: none"> • pagamento di fatture effettuato da parte di terzi estranei al rapporto negoziale; • triangolazioni di natura commerciale non supportate da idonea documentazione giustificativa, caratterizzate da pagamenti disposti da società estere prive di legami con l'intestatario della fattura, specie se con sede in aree geografiche a rischio (es. ricezione di garanzie, specie se provenienti dall'estero e per importi rilevanti, da parte di terzi privi di collegamento con il cliente) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Redazione/aggiornamento della normativa interna ▪ Ricognizione dei fattori di elevato rischio a fini di adeguamento degli strumenti dedicati / presidi di controllo per la valutazione del profilo di rischio della clientela | <p>● ○ ○ ○ ○</p> <p>● ● ● ○</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fattori di rischio associati ad aree geografiche | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inclusione, tra i fattori di elevato rischio, di Paesi valutati da fonti autorevoli e indipendenti come carenti sotto il profilo della conformità agli standard internazionali sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali | | |



I destinatari hanno la possibilità di prendere in considerazione gli ulteriori fattori di elevato rischio individuati dagli **Orientamenti congiunti delle Autorità di Vigilanza Europee** e specifici per determinati settori di attività (Banche corrispondenti; Retail banking; Emittenti di moneta elettronica; Servizi di rimessa di denaro; Gestione patrimoniale; Servizi di trade finance; Imprese di assicurazione vita; Imprese di investimento; Fornitori di fondi di investimento)



Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione tematica (4 di 5)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
<p>Procedure di identificazione (video) a distanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> Strumenti a supporto delle sessioni audio / video 	<ul style="list-style-type: none"> Ai fini dell'instaurazione di sessioni audio / video, necessità di adottare meccanismi, applicativi e protocolli volti a garantire, oltre all'usabilità e all'accessibilità da parte del cliente, la cifatura del canale di comunicazione Necessità di rispetto delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> disponibilità di immagini video a colori che consentono la chiara visualizzazione dell'interlocutore in termini di luminosità, nitidezza, contrasto, fluidità delle immagini; sistema audio chiaramente udibile e privo di distorsioni; ambienti privi di elementi di disturbo per l'effettuazione della sessione audio/video In caso di qualità audio/video (ovvero documentazione acquisita) ritenuta scarsa o non adeguata, necessità di astenersi dall'avvio del processo o di sospensione del processo già avviato; necessità di effettuare ulteriori riscontri quando emergano dubbi, incertezze o incongruenze nell'identificazione del cliente 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna Adozione di procedure dedicate o attivazione di presidi di controllo volti al rispetto delle condizioni previste per l'identificazione a distanza del cliente mediante sessioni audio / video 	<p>● ○ ○ ○ ○</p> <p>● ● ○ ○ ○</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Adempimenti operativi previsti in capo all'operatore ed al cliente in sede di instaurazione di una sessione audio / video (*) 	<ul style="list-style-type: none"> Necessità di esecuzione delle seguenti attività: <ol style="list-style-type: none"> attività previste in capo all'operatore: <ul style="list-style-type: none"> acquisizione del consenso alla videoregistrazione e alla sua conservazione e rilascio di informativa (per il consenso al trattamento dei dati personali del cliente) con indicazione che la videoregistrazione sarà conservata in modalità protetta; dichiarazione delle proprie generalità; acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente; richiesta dell'esibizione di un documento identificativo valido, munito di fotografia recente e riconoscibile e firma autografa del cliente; verifica del codice fiscale tramite tessera sanitaria valida; acquisizione della copia dei documenti in formato elettronico e non modificabile 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna Adozione di procedure dedicate o attivazione di presidi di controllo volti al rispetto delle condizioni previste per l'identificazione a distanza del cliente mediante sessioni audio / video 	<p>● ○ ○ ○ ○</p> <p>● ● ○ ○ ○</p>

(*) La procedura riprende quella prevista dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione di SPID (28 luglio 2015)



● ○ ○ ○ ○

● ● ○ ○ ○

● ● ● ○ ○

● ● ● ● ●

Principali novità e prime ipotesi di intervento

Sezione tematica (5 di 5)

Ambito	Tematica	Descrizione	Intervento	Impatto
<p>Procedure di identificazione (video) a distanza</p>	<ul style="list-style-type: none"> Adempimenti operativi previsti in capo all'operatore ed al cliente in sede di instaurazione di una sessione audio / video (*) 	<p>2. attività previste in capo al cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> conferma dei propri dati identificativi, della data e dell'ora della registrazione; conferma di voler instaurare il rapporto continuativo e dei i dati identificativi e degli altri dati inseriti nella modulistica on-line in fase di pre-registrazione; conferma del proprio numero di telefonia mobile e dell'indirizzo mail; esposizione al dispositivo di ripresa (o comunicazione all'operatore del contenuto) di un messaggio ricevuto dall'operatore e collegamento ad una URL appositamente predisposta per la verifica, ricevuta via mail dall'operatore all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal cliente; visualizzazione, fronte e retro, del documento di riconoscimento utilizzato, assicurando che sia possibile visualizzare la fotografia e leggere le informazioni contenute nello stesso (es. dati anagrafici, numero di documento, data di rilascio e scadenza, amministrazione rilasciante); visualizzazione della tessera sanitaria su cui è riportato il codice fiscale; compimento di una o più azioni casuali volte a rafforzare l'autenticità della richiesta; espressione della volontà di voler instaurare il rapporto continuativo e rilascio di relativa conferma 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna Adozione di procedure dedicate o attivazione di presidi di controllo volti al rispetto delle condizioni previste per la registrazione e conservazione della sessione audio / video 	<p>● ○ ○ ○ ○</p> <p>● ● ○ ○ ○</p>
	<p>(*) La procedura riprende quella prevista dall'Agenzia per l'Italia Digitale nel Regolamento recante le modalità attuative per la realizzazione di SPID (28 luglio 2015)</p> <ul style="list-style-type: none"> Adempimenti in tema di registrazione e conservazione 	<ul style="list-style-type: none"> Necessità di registrazione e conservazione della sessione audio / video; la conservazione include anche le informazioni e i documenti raccolti nel corso dell'attività di registrazione Necessità di conservazione, con modalità conformi alle previsioni previste dal decreto anticicliaggio, dei dati di registrazione nonché dell'esplicita volontà del cliente di instaurare il rapporto continuativo (i dati sono memorizzati in file audio/video, le immagini ed i metadati strutturati in formato elettronico) 	<ul style="list-style-type: none"> Redazione/aggiornamento della normativa interna Adozione di procedure dedicate o attivazione di presidi di controllo volti al rispetto delle condizioni previste per la registrazione e conservazione della sessione audio / video 	<p>● ○ ○ ○ ○</p> <p>● ● ○ ○ ○</p>



Contatti

Marcella Di Marcantonio

Associate Partner

+39 348 1549609

marcella.di.marcantonio@pwc.com

Claudio Mustaro

Director

+39 344 1493243

claudio.mustaro@pwc.com

pwc.com

© 2019 PricewaterhouseCoopers Advisory SpA. All rights reserved. PwC refers to PricewaterhouseCoopers Advisory SpA and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a separate legal entity. Please see www.pwc.com/structure for further details. This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.